

COMUNE DI SANT'AGATA DI ESARO

( COSENZA)

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

N°16 del 02/08/21

ARTICOLO 1

(Istituzione)

1. E' istituita dal Comune di Sant'Agata di Esaro, con deliberazione del Consiglio Comunale, N°16 del 02/08/2021, la Consulta Giovanile Comunale, di seguito denominata "Consulta".
2. La Consulta è un organismo permanente di coordinamento, confronto e supporto alle attività associative, relazionali, sociali, inclusive, occupazionali dei giovani di età compresa tra 16 e 30 anni, residenti nel Comune di Sant'Agata di Esaro.

ARTICOLO 2

( Finalità)

1. La Consulta ha come obiettivo principale quello di favorire la partecipazione dei giovani all'attività amministrativa della comunità di residenza.
2. La Consulta esercita le proprie funzioni in piena autonomia, operando in collaborazione con le associazioni giovanili presenti nel territorio comunale e con tutti i giovani che intendono partecipare ai lavori della Consulta medesima.

3. La Consulta collabora funzionalmente con l'Assessore alle Politiche Giovanili o Consigliere delegato, in autonomia e senza vincoli gerarchici, in quanto organismo apartitico e libero da ogni condizionamento politico.
4. La Consulta, in quanto organismo consultivo, dovrà, attraverso i propri rappresentanti, democraticamente eletti, rapportarsi periodicamente con la Giunta Municipale ed il Consiglio Comunale.
5. La Consulta ha il compito istituzionale di rappresentare un osservatorio permanente delle realtà e delle problematiche giovanili del Comune.
6. La Consulta, per il perseguimento dei propri obiettivi istituzionali, potrà:
  - a) Fornire pareri sugli atti dell'Amministrazione Comunale;
  - b) Elaborare documenti e proposte sugli atti riguardanti tematiche varie, da sottoporre ai competenti Organi Istituzionali dell'Amministrazione Comunale, al fine di concorrere alla definizione ed risoluzione delle stesse;
  - c) Promuovere dibattiti, ricerche ed incontri inerenti tematiche varie;
  - d) Favorire la costituzione di una rete di collaborazione tra le associazioni giovanili, formalmente costituite, o di fatto, presenti sul territorio comunale, e le istituzioni locali;
  - e) Elaborare, con cadenza annuale, una progettualità per i giovani, da sottoporre all'Amministrazione Comunale, con facoltà, per la stessa, di destinare specifiche risorse finanziarie, ai fini della realizzazione di detta progettualità;
  - f) Collaborare con l'Amministrazione Comunale per l'organizzazione di eventi ed iniziative riguardanti le tematiche giovanili;
  - g) Raccogliere informazioni relative ai settori d'interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, trasporti,

territorio, ambiente, vacanze e turismo) e presentare al Consiglio Comunale, alla Giunta Municipale, all'Assessore alle Politiche Giovanili, o Consigliere delegato, alla Commissione consiliare competente proposte inerenti le tematiche giovanili, nonché fornire pareri, non vincolanti, su tutti gli argomenti trattati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Municipale, riguardanti le tematiche suddette;

- h) Promuovere e divulgare, in autonomia, iniziative, eventi, dibattiti e manifestazioni finalizzate alla valorizzazione del mondo giovanile;

### ARTTICOLO 3

( Organi della Consulta)

Sono organi della Consulta:

- a) La Consulta in Assemblea Plenaria;
- b) Il Presidente;
- c) Il Direttivo;

### ARTICOLO 4

( Consulta in Assemblea Plenaria)

1. La Consulta, nella sua forma assembleare, è composta da tutti i giovani di età compresa tra i 16 ed i 30 anni che intendano farvi parte;
2. Per iscriversi alla Consulta occorre far prevenire al Comune la relativa dichiarazione, in conformità al modello di adesione

- predisposto dall'Assessorato alle Politiche Giovanile, o dal Consigliere delegato, disponibile sul sito internet del Comune;
3. Sono membri di diritto dell'Assemblea della Consulta, con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto:
    - a) Il Sindaco;
    - b) Il Vice Sindaco;
    - c) L'Assessore alle Politiche Giovanili, o Consigliere delegato;
    - d) I Consiglieri Comunali, di cui almeno uno in rappresentanza dei gruppi di minoranza ufficialmente rappresentati in Consiglio Comunale;
    - e) Il Dirigente Comunale, o suo delegato, del competente Servizio comunale

## ARTICOLO 5

( Durata in carica della Consulta)

1. La Consulta rimane in carica per l'intero mandato del Consiglio Comunale.
2. La Consulta cessa, altresì, dalla carica in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale.

## ARTICOLO 6

( Compiti della Consulta in Assemblea Plenaria)

La Consulta in Assemblea Plenaria svolge i seguenti compiti:

- A) Elegge, al proprio interno, il Presidente;
- B) Elegge, al proprio interno, il Vice Presidente;
- C) Elegge, al proprio interno, i componenti del Direttivo;

D) Fissa le linee d'indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali, di cui all'articolo 1. del presente Regolamento, e verifica l'attuazione degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale in materia di politiche giovanili.

## ARTICOLO 7

### ( Il Presidente )

1. Il Presidente è eletto dalla Consulta, in Assemblea Plenaria, tra i propri componenti e sulla base di autocandidature, nella prima seduta assembleare, a maggioranza semplice dei votanti, sulla base dei criteri di validità della seduta, indicati dal successivo articolo 12. Non può essere eletto alla carica di Presidente o Vice Presidente della Consulta colui il quale sia titolare di cariche istituzionali o che svolga funzioni direttive di un partito o movimento politico. A parità di voti riportati, è eletto Presidente della Consulta il più anziano di età.
2. Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede le assemblee della Consulta ed il Direttivo;
3. Il Presidente della Consulta dura in carica due anni e può essere rieletto, per uguale periodo, una sola volta, anche consecutivamente;
4. Il primo dei non eletti alla carica di Presidente della Consulta, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, è nominato vice presidente e sostituisce il Presidente, in tutte le funzioni, in caso di assenza, impedimento del titolare della carica o di vacanza della carica medesima.

## ARTICOLO 8

### ( Il Direttivo)

1. Il Direttivo della Consulta è composto, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente, da nove componenti eletti dall'Assemblea della Consulta, eletti, al proprio interno, sulla base di una rosa di autocandidature e mediante espressione di voto limitato ad una sola preferenza. Le candidature devono pervenire al Comune, entro il giorno precedente alla data della seduta fissata per l'elezione del Direttivo;
2. Non possono essere eletti componenti del Direttivo della Consulta i soggetti che ricoprono cariche istituzionali o che svolgano funzioni direttive all'interno di partiti o movimenti politici.
3. Sono eletti alla carica di componenti del Direttivo della Consulta i nove candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, viene eletto il più giovane di età. In caso di rinuncia di uno dei componenti eletti, lo stesso viene sostituito dal primo dei non eletti.
4. I componenti del Direttivo della Consulta durano in carica per due anni e possono essere rieletti, per un solo biennio, anche consecutivamente.

## ARTICOLO 9

### ( Funzioni del Direttivo)

Il Direttivo della Consulta svolge i seguenti compiti:

- A) Esercita funzioni di guida, impulso e coordinamento delle attività della Consulta;

- B) Propone alla Consulta iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi istituzionali;
- C) Propone alla Consulta l'eventuale costituzione di commissioni di lavoro che, a loro volta, eleggono, al proprio interno, un coordinatore;
- D) Presenta annualmente al Sindaco, all'Assessore alle Politiche Giovanili, o Consigliere delegato, una relazione sull'attività svolta dalla Consulta;
- E) Elegge, al proprio interno, un componente con funzioni di segretario della Consulta e del Direttivo;

## ARTICOLO 10

( Decadenza)

1. Nel periodo di permanenza in carica, i componenti della Consulta e del Direttivo decadono al compimento del trentunesimo anno di età o dopo tre assenze ingiustificate, in un anno, alle sedute della Consulta stessa.

## ARTICOLO 11

( Convocazione della Consulta)

1. La Consulta si riunisce, di norma, in forma assembleare ed in seduta ordinaria, tre volte all'anno. La convocazione è effettuata dal Presidente, che predispone il relativo ordine del giorno, presiede la seduta e ne dirige i lavori. La prima seduta della Consulta è convocata dall'Assessore alle Politiche Giovanili, o

- Consigliere delegato, che la presiede fino all'avvenuta elezione del Presidente;
2. Il Presidente convoca, altresì, la Consulta, in forma assembleare ed in seduta straordinaria, su richiesta della maggioranza dei componenti del Direttivo o di almeno un terzo dei componenti la Consulta medesima;
  3. Della convocazione della Consulta viene data comunicazione al Sindaco, all'Assessore alle Politiche Giovanili, o Consigliere delegato, al Presidente del Consiglio Comunale;
  4. Allo scopo di approfondire aspetti tecnici e conoscitivi riguardanti i temi iscritti all'ordine del giorno della seduta, il Presidente può invitare i Responsabili dei Servizi e delle Strutture Comunali, oppure soggetti esterni alla Consulta, di comprovata esperienza nelle materie trattate;
  5. Le funzioni di segreteria, limitatamente alle lettere di convocazione ed alla trasmissione dei verbali delle sedute, predisposti dal segretario della Consulta, sono svolte da un dipendente comunale designato dal Dirigente responsabile del Servizio Politiche Giovanili.

## ARTICOLO 12

( Validità delle sedute e delle deliberazioni)

1. Per la validità delle sedute della Consulta, in occasione delle quali si procede all'elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Direttivo, nonché per quelle in cui la stessa Consulta è chiamata ad approvare il Regolamento interno di funzionamento, è necessaria la presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno degli

aventi diritto al voto, in quanto formalmente aderenti alla Consulta, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, commi 1 e 3.

2. Per validità di tutte le altre sedute della consulta non è previsto un quorum prestabilito;

### ARTICOLO 13

( Diritti ed obblighi degli aderenti)

1. Tutti gli aderenti alla Consulta hanno pari facoltà, diritti ed obblighi.

L'adesione alla Consulta comporta l'obbligo dell'aderente di:

- a) Osservare il presente Regolamento, nonché le deliberazioni e gli atti d'indirizzo che saranno adottati dagli organi competenti;
- b) Contribuire al perseguimento delle finalità istituzionali della Consulta;
- c) Partecipare personalmente agli incontri stabiliti;

I membri della Consulta hanno diritto di:

- Prendere parte a tutte le manifestazioni ed attività organizzate dalla Consulta;
- Prendere visione dei registri e dei verbali dell' Assemblea e del Direttivo facendone richiesta al Presidente.

### ARTICOLO 14

( Sede)

La sede della Consulta è posta nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, anche in via non esclusiva.

Il Presidente della Consulta è responsabile del corretto utilizzo degli spazi assegnati per le attività d'istituto, stabilite dal presente Regolamento.

#### ARTICOLO 15

( Retribuzioni)

Tutte le cariche previste dal presente Regolamento sono esercitate a titolo gratuito.

#### ARTICOLO 16

( Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le Leggi, le disposizioni normative ed i regolamenti vigenti.